

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1988

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 1, 3
ASTORI, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	2
NOCCHI (PCI)	3

Disegni di legge in sede deliberante

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	3, 5
ALBERICI (PCI)	5
ZECCHINO (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	3

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

La interrogazione è dei senatori Chiarante ed altri.

Ne do lettura:

CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che in data 18 marzo 1988 il Ministro per i beni culturali e ambientali ha emanato un decreto in cui vengono indicate le istruzioni procedurali per la predisposizione del nuovo programma di interventi urgenti sui beni culturali e ambientali di cui alla legge n. 449 e che lo stesso, in palese contraddizione con gli impegni presi dal Ministro in sede di dibattito parlamentare e durante gli incontri avvenuti con i rappresentanti delle regioni, non tiene in alcuna considerazione le osservazioni e le critiche espresse

I lavori hanno inizio alle ore 11.

sui criteri utilizzati per l'elaborazione del piano di intervento per il 1987, gli interroganti chiedono di sapere:

le motivazioni che hanno impedito, nonostante le assicurazioni date in precedenti occasioni, di recepire gli orientamenti emersi dalla precedente discussione sul piano di intervento per il 1987 e che avrebbero dovuto essere a fondamento della proposta di piano per il 1988;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario rivedere, come del resto già richiesto dalla conferenza dei presidenti delle regioni, i punti che riguardano i metodi e le procedure per l'elaborazione del piano, in modo che siano riconosciute alle regioni e alle autonomie locali competenze nella definizione della proposta, da svolgersi di concerto e unitamente alle sovrintendenze e come presa d'atto di specifiche potestà che già alcune leggi dello Stato riconoscono agli enti locali e regionali in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di gestione unitaria del territorio.

(3-00340)

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. La legge 29 ottobre 1987, n. 449, che ha convertito il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, reca disposizioni in ordine ad interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Tale norma, all'articolo 1, prevedeva, per utilizzare la somma di lire 620 miliardi nell'anno 1987, la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire le finalità indicate nello stesso articolo 1.

Tale programma, in esecuzione alla normativa in oggetto, è stato adottato con decreto ministeriale 23 marzo 1988, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Il programma, adottato con predetto decreto, è stato, altresì, trasmesso, come espressamente prevede il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge n. 449, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Durante la discussione parlamentare ci si è particolarmente soffermati sui rapporti con le

Regioni, dato che la legge n. 449 ha sollevato delle perplessità da parte di alcune Regioni, in quanto la riterrebbero lesiva delle proprie competenze.

Al riguardo si fa presente che, con ricorso in data 2 dicembre 1987, la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta legge perchè, non tenendo in nessun conto gli articoli 117 e 118, prevede, senza dettare alcun criterio di scelta e di priorità, interventi finanziari a «pioggia» che, proprio per tale loro caratteristica, necessariamente inciderebbero sulle competenze legislative e amministrativo-regionali.

Inoltre, vi sarebbe stata lesione della competenza regionale in relazione alla previsione di indeterminati finanziamenti che necessariamente interferiscono con attività già affidate, peraltro, alla Regione in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1977 e degli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

In merito ai rapporti tra Ministero e Regioni ed altri enti locali, senza entrare nel merito del ricorso, occorre fare una duplice valutazione. In primo luogo, in ordine alla legge n. 449 si può rilevare come essa preveda interventi che non si riferiscono a biblioteche e musei di interesse locale, e quindi a beni la cui tutela rientra nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nè a beni ed attività delegati alle Regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa.

Pertanto, la disposizione non sarebbe lesiva delle competenze regionali.

Inoltre in sede di predisposizione del programma, ben consapevoli dei problemi di coordinamento con le Regioni, si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un incontro con i rappresentanti dei Presidenti regionali, i quali in tale sede hanno potuto esprimere i propri orientamenti che sono stati tenuti in debito conto dal Ministro in sede di formulazione del programma.

Inoltre i rappresentanti delle Regioni hanno potuto esprimere il proprio avviso anche in sede di discussione del programma al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dato che nel precitato organo consultivo vi

sono anche i rappresentanti delle Regioni e degli altri enti locali.

In ordine al decreto ministeriale 18 marzo 1988, con il quale sono state dettate istruzioni procedurali per la predisposizione del nuovo programma di interventi sui beni culturali e ambientali, resosi necessario a seguito del rifinanziamento della precitata legge n. 449 da parte della legge finanziaria 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67 - articolo 17, comma 47-), i senatori interroganti hanno ritenuto che tale decreto non recepisca le indicazioni parlamentari fornite in sede di discussione del primo programma.

In effetti, sia durante la discussione alla Commissione istruzione del Senato, ma soprattutto durante la discussione alla Commissione cultura della Camera dei deputati, era emersa, come già detto in precedenza, la necessità di assicurare un raccordo effettivo con le Regioni e con gli enti locali.

Tenendo conto di tali indicazioni, con il decreto 18 marzo 1988 come espressamente detto nel preambolo del decreto, sono state emanate disposizioni idonee a contemperare gli interessi statali e degli altri enti, alla luce del principio di «leale cooperazione» più volte ribadito dalla Corte costituzionale in merito ai rapporti Stato-Regioni.

In particolare, all'articolo 1, comma 4, è previsto che debbano essere sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate in una apposita riunione, preventiva al coordinamento degli interventi da parte delle Soprintendenze.

Inoltre (comma 7, articolo 1), è previsto che le Regioni possano formulare eventuali osservazioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in via preliminare al coordinamento degli interventi e alla predisposizione del relativo programma.

Infine, si rileva che lo schema di programma è sottoposto per il parere al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (comma 8, articolo 1) e, pertanto, come già detto in precedenza, anche in tale sede, per la composizione del Consiglio, sarà possibile che si pronuncino rappresentanti degli enti territoriali.

NOCCHI. A nostro avviso, va innanzi tutto sottolineato che è ormai indilazionabile il varo

di una nuova legge di tutela, che sia accompagnata da un riordino delle competenze istituzionali in materia di beni culturali. A tal proposito, vorrei annunciare sin da ora che il nostro Gruppo ha predisposto una iniziativa *ad hoc*.

Il punto sul quale dobbiamo manifestare il nostro dissenso è l'assegnazione di una competenza esclusiva alle soprintendenze da parte del decreto ministeriale in questione, che proprio per questo motivo è così contestato; in tal modo, in pratica, le Regioni vengono relegate ad un ruolo meramente subalterno. Riteniamo invece che vi sia l'esigenza di elevare le Regioni stesse a protagoniste delle scelte nella materia al nostro esame, naturalmente non prevedendo una sovrapposizione, bensì un'integrazione con le specifiche competenze tecniche delle Soprintendenze.

Per questi motivi, devo ritenermi insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Astori, il quale si è limitato a fornire un quadro fotografico della situazione senza delineare ipotesi di evoluzione futura.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,45; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 13.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (951)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano».

Prego il senatore Zecchino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che abbiamo all'esame in sede deliberante nasce dall'esigenza di assicurare

eguaglianza di trattamento fra i giovani utilizzati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile. Successivamente all'entrata in vigore di tale legge, il Parlamento ha varato due provvedimenti, la legge n. 33 del 1980 e la n. 138 del 1984, con i quali si è prevista l'immissione nei ruoli dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali, previo esame di idoneità, dei giovani utilizzati in base alla citata legge n. 285.

Sono quindi restati fuori da ogni inquadramento, i giovani utilizzati nell'ambito di programmi predisposti da soggetti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali. In particolare sono rimasti fuori i giovani utilizzati nei programmi approvati dal CIPE e predisposti dall'Istituto Mario Negri e dal CNR. L'Istituto Mario Negri fu infatti autorizzato dal CIPE, con deliberazione del 14 maggio 1979, ad attuare un programma di ricerche che impegnava 30 giovani; mentre il CNR fu autorizzato, sempre dal CIPE, ad attuare un programma di ricerca che prevedeva l'utilizzo iniziale di 920 giovani, con delibera del 22 febbraio 1980.

Dopo le decisioni citate, vi è stata una serie successiva di delibere del CIPE con le quali sono stati adeguati gli assegni e prorogati i tempi di attuazione di questi programmi di ricerca. Vi è stata, ad esempio, la delibera del 13 maggio 1982, poi quella del 29 novembre 1983, quindi una dell'agosto 1984, fino all'ultima del 1985, con la quale il CIPE ha disposto l'utilizzo di questi giovani ricercatori fino al completamento *sine die* del programma di ricerca predisposto. Questa è la situazione che abbiamo davanti.

A questa situazione il Governo aveva già pensato di porre riparo per garantire l'eguaglianza di trattamento dei giovani utilizzati in base alla legge n. 285. Il Governo aveva infatti presentato un disegno di legge il 16 dicembre 1986 che per le note vicende dell'interruzione della legislatura non ha avuto alcun esito e propone ora il disegno di legge che abbiamo al nostro esame.

Questo testo si presenta in gran parte come un disegno di legge di criteri, perchè larga parte delle questioni è rinviata, per quanto riguarda la loro soluzione, ad un decreto da emanarsi da parte del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con tutti gli altri

Ministri proponenti. Cosa in sostanza si mira ad ottenere con questo provvedimento? Intanto a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'immissione in ruolo dei giovani impiegati in questi programmi di ricerca.

Avevamo parlato di 920 unità iniziali presso il CNR e di 30 presso l'Istituto Mario Negri; ma alla data del 1° gennaio risultano essere 623 per il CNR e 12 per l'Istituto Mario Negri, per un totale di 635 unità. Si vuole quindi una proroga del rapporto di lavoro fino all'immissione degli stessi giovani, previo esame di idoneità, nei ruoli delle amministrazioni presso le quali concretamente in questo lungo arco di tempo hanno svolto la loro attività di ricerca. Ma tutti i problemi della individuazione delle amministrazioni, tutti i problemi legati alla ricerca dell'equivalente qualifica nelle diverse amministrazioni nelle quali dovranno essere immessi, sono devoluti all'emanando decreto.

Questa è la filosofia del provvedimento che presenta alcuni punti interrogativi. Vorrei perciò fare un rapido *excursus* delle poche norme. L'articolo 1 si preoccupa di individuare i titolari degli assegni di formazione, attraverso il preciso richiamo ai bandi che hanno dato origine a questo rapporto di lavoro. L'articolo 2 proroga i programmi di ricerca fino all'approvazione della graduatoria. L'articolo 3 prevede l'esame di idoneità e - come già avvenuto per la legge 138 del 1984 - si prevede l'inquadramento tenendo conto della qualifica iniziale che ha dato titolo all'assegno, ricercando nell'amministrazione presso la quale dovranno essere inquadrati una qualifica corrispondente. Questa disposizione apre un primo problema.

La maggior parte degli assegnisti hanno infatti iniziato la loro attività come diplomati ma, una volta laureati, hanno svolto di fatto funzioni proprie del livello corrispondente alla laurea. Il coordinamento nazionale degli assegnisti avanza perciò la proposta che si faccia riferimento, ai fini dell'inquadramento, alle relazioni annuali che sono atti oggettivi, non nascenti sotto estemporanee pressioni.

L'articolo 3 prevede la emissione del decreto ministeriale che dovrà sciogliere i nodi della individuazione delle amministrazioni, dei

livelli di equiparazione professionale, dei requisiti di ammissione e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità.

Anche dall'articolo 4 nascono problemi aperti. Il più rilevante dei quali riguarda il modo in cui avviene l'immissione. L'articolo prevede che le immissioni possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile. Questa riassorbibilità, però, crea perplessità per l'oggettivo restringimento che determina negli organici, causando oggettivamente una compressione nello sviluppo dell'attività di ricerca.

L'articolo 5 prevede, per il caso in cui siano interessate le Regioni a statuto ordinario o speciale, la emissione di un provvedimento legislativo da parte delle Regioni stesse per la regolamentazione dell'immissione nei loro ruoli; ugualmente per i giovani che hanno fatto ricerca nell'ambito del programma dell'Istituto Mario Negri si prevede l'emanazione di apposita normativa della regione Lombardia.

L'articolo 6, infine, si occupa dei problemi della copertura finanziaria. L'onere è valutato in lire 17.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988. Alla cifra si è arrivati calcolando che delle 635 unità, 300 dovranno rientrare nel decimo livello e 335 nel settimo, in funzione delle qualifiche possedute. Calcolando il trattamento economico annuo lordo previsto, la tredicesima, gli oneri incentivanti, e via di seguito, si hanno 30 milioni e 893.000 lire per il decimo livello e 24 milioni per il settimo. Moltiplicando 300 unità per 30 milioni e 335 per 24 e sommando i risultati si arriva alla cifra di 17.500 milioni. Va rilevato che questo onere non è aggiuntivo perchè viene compensato dalla cessazione dello stanziamento per il CNR che opera dal 1980. Pertanto, concludendo e sintetizzando si tratta di un

provvedimento che rinvia ad un successivo decreto lo scioglimento dei molti nodi che la questione presenta. Fin d'ora è però necessario un approfondimento sul problema dell'individuazione della qualifica da porre a base dell'inquadramento e soprattutto su quello della riassorbibilità o meno dei posti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua ampia esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERICI. Faccio presente che la mia parte politica ha presentato da pochi giorni un disegno di legge di contenuto analogo, recante il numero 1006, nel quale, tra l'altro, si prospetta una soluzione ai problemi indicati dal relatore. Qualora non sia possibile giungere ad un suo esame congiunto con il disegno di legge n. 951, presenteremo emendamenti di uguale contenuto.

PRESIDENTE. Mi auguro che sia possibile una discussione congiunta dei due disegni di legge, se il disegno di legge da voi presentato verrà tempestivamente assegnato al nostro esame. Prendiamo, comunque, senz'altro atto che i contenuti del vostro testo potranno essere portati all'attenzione della Commissione sotto forma di emendamenti.

A questo punto, però, ritengo sia opportuno un rinvio.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO